



LEGGE 2 febbraio 1994 n.9 (pubblicato il 9 febbraio 1994)

Modifiche al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 2 febbraio 1994.

Art.1

Il primo comma dell'art.206 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Chiunque, in territorio sammarinese o su istituto trattario sammarinese, emette un assegno bancario senza averne avuta dall'istituto trattario l'autorizzazione ovvero senza che presso di questo esista un'adeguata provvista, è punito con la prigionia di primo grado o con la multa a lire o con la multa a giorni di secondo grado."

Art.2

L'art. 50 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art.50

(Reato continuato)

Chi, con piu' azioni od omissioni, commette piu' violazioni della stessa disposizione della legge penale, collegate fra loro da un medesimo programma criminoso, è punito con la pena stabilita per la violazione piu' grave, aumentata congruamente, tenuto conto del numero e dell'entità dei reati, in misura non superiore al massimo del grado.

Se la pena base sia inflitta nel massimo, il limite è quello del massimo del grado superiore."

Art.3

Il primo comma dell'art.54 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Il reato si prescrive:

- 1) in due anni, se è punito con la riprensione, la multa a giorni, l'arresto, l'interdizione di primo o secondo grado, la prigionia di primo grado, sole o congiunte fra loro;
- 2) in tre anni, se è punito con la prigionia di secondo grado, con l'interdizione di terzo grado o quarto grado, con la multa a lire, sole, congiunte fra loro o ad altra pena;

- 3) in quattro anni se è punito con la prigionia di terzo grado, sola o congiunta ad altra pena;
- 4) in cinque anni se è punito con la prigionia di quarto grado, sola o congiunta ad altra pena;
- 5) in otto anni se è punito con la prigionia di quinto grado, sola o congiunta ad altra pena;
- 6) in sedici anni se è punito con la prigionia di sesto grado, sola o congiunta ad altra pena;
- 7) in venti anni se è punito con la prigionia di settimo od ottavo grado, sola o congiunta ad altra pena."

Art.4

Il primo comma dell'art.61 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Il Giudice, nel pronunciare condanna per uno o per piu' reati commessi in concorso formale o contestualmente ovvero per un reato continuato, può disporre che la prigionia applicata in misura non superiore a due anni, l'interdizione, l'arresto, la multa a lire ovvero taluna soltanto di dette pene inflitte rimangono sospese per un periodo da due a quattro anni."

Art.5

Nel Codice Penale, dopo l'art.106, sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 106 bis

(Affidamento in prova al servizio sociale)

Nei casi in cui si ritenga che la misura contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati, il condannato alla pena della prigionia non superiore a tre anni può essere affidato al servizio sociale fuori dal carcere per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Le persone tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso un programma di recupero o che ad esso intendano sottoporsi possono chiedere in ogni momento di essere affidate in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma concordato con il Consiglio di Aiuto Sociale.

L'istanza può essere proposta dal condannato al Giudice dell'Esecuzione anche prima dell'emissione dell'ordine di carcerazione e ne sospende l'esecuzione.

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale.

05;16

6

Art. 106 ter

(Detenzione domiciliare)

La pena della prigionia non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, può essere espiata, se non vi è stato affidamento in prova al servizio sociale, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza.

La detenzione domiciliare può venire concessa se il condannato non sia ritenuto persona socialmente pericolosa e sussistano comprovate esigenze di salute, di studio e di lavoro.

Deve, altresì, essere ammessa se si tratti di:

- 1) donna in istato di gravidanza o che allatta la propria prole ovvero madre di prole inferiore a tre anni con lei convivente;
- 2) persona che si trovi in grave stato di infermità fisica o psichica;
- 3) persona di età superiore a 65 anni se inabile anche parzialmente.

Il Giudice dell'Esecuzione può inoltre autorizzare il condannato ad assentarsi dal luogo di detenzione nelle ore diurne per il tempo strettamente necessario per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita, se non sia in condizione di provvedere altrimenti, ovvero per esercitare una attività lavorativa necessaria per il sostentamento proprio e della famiglia.

Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma primo, se ne allontana, è punito ai sensi dell'articolo 363 del Codice Penale.".

06;15

106

Art.6

Il primo comma dell'art.204 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Chiunque, ingannando taluno mediante raggiro o artificio, produce a sè o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la prigionia di secondo grado nonchè con la multa a giorni o l'interdizione di secondo grado".

06;15

106

Art.7

All'art.252 del Codice Penale è aggiunto il seguente comma:

"E' fatto salvo l'uso delle armi proprie e improprie nella pratica degli sport ad esse connessi, nel rispetto delle norme e dei regolamenti previsti per le singole specialità.".

06;15

106

Art.8

Il Capitolo II delle Disposizioni di Attuazione del Codice Penale è sostituito come segue:

"Capitolo II

DISCIPLINA DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

(Sub articoli 64, 103, 104, 105, 106, 106 bis e 106 ter Codice Penale)".

06;15

106

Art.9

L'art.7 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art.7

Quando il condannato sia ammesso all'esperimento probatorio, alla liberazione condizionale, all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare, il Giudice dell'Esecuzione nomina l'Educatore Giudiziario che deve assisterlo, scegliendolo fra educatori, assistenti sociali o cittadini particolarmente qualificati."

06;15

106

Art.10

Il primo comma dell'art.9 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"L'Educatore opera in collaborazione e sotto la direzione del Consiglio di Aiuto Sociale, al quale riferisce sui risultati delle misure."

06;15

106

Art.11

Il primo periodo dell'art.10 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Il condannato sottoposto alle misure alternative alla detenzione è tenuto:".

06;15

106

Art.12

Al secondo comma dell'art.11 delle disposizioni di attuazione del Codice Penale è aggiunto il seguente n.9:

"9) di vietare o limitare, in caso di detenzione domiciliare, le comunicazioni con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.".

06;15

106

Art.13

L'art.12 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art.12

In caso di esito negativo dell'esperimento probatorio, il Giudice dell'Esecuzione adotta i provvedimenti previsti nell'art. 64, comma secondo, del Codice Penale.

L'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare sono revocati dal Giudice dell'Esecuzione, con decreto immediatamente esecutivo, se il soggetto mantiene un comportamento contrario alle prescrizioni dettate o incompatibile con la prosecuzione della misura o quando vengano a cessare le condizioni previste per l'accoglimento della stessa.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono pronunciati dal Giudice, sentito il parere del Consiglio di Aiuto Sociale.".

06;15

106

Art.14

L'art. 53 del Codice di Procedura Penale è sostituito dal seguente:

"Art.53

Le misure di coercizione personale sono la carcerazione cautelare in carcere o in luogo di cura, gli arresti domiciliari, l'obbligo o il divieto di soggiorno nel territorio della Repubblica o in una parte di esso, il divieto di espatrio.

Nessuno può essere sottoposto a misure di coercizione personale se non risultano adeguati elementi probatori che, allo stato, facciano ritenere responsabile la persona per i fatti per cui si procede e configurabile il reato per cui la legge prevede l'adozione della misura.

Le misure di coercizione personale sono disposte dal Giudice che procede solo se vi sia pericolo di inquinamento delle prove o di fuga del prevenuto ovvero se ricorrano gravi esigenze di tutela della collettività.

E' adottata la misura cautelare meno grave per la persona e per la sua famiglia, purchè in concreto sufficiente rispetto allo scopo.

La misura deve comunque risultare proporzionata all'entità del fatto e alla pena o misura di sicurezza che sarebbe da applicare nel caso di specie, tenuto conto anche dell'eventuale sospensione condizionale della pena. Tali elementi sono valutati allo stato degli atti."

06;15

106

Art.15

L'art.54 del Codice di Procedura Penale è sostituito dal seguente:

"Art.54

La carcerazione cautelare può essere ordinata nei seguenti casi:

- 1) se il reato per cui si procede è punito con la prigionia di primo grado e vi sia pericolo di inquinamento delle prove, di occultamento del reato o di sottrazione all'esecuzione della pena;
- 2) se il reato per cui si procede è punito con la prigionia non inferiore al secondo grado e quando ogni altra misura risulti insufficiente.

Nel disporre gli arresti domiciliari, il Giudice deve attenersi alle regole stabilite nell'art.106 ter, commi terzo, quarto e quinto, del Codice Penale.

Il prevenuto ha diritto di ottenere la difesa a piede libero quando siano venute meno le ragioni che hanno determinato l'adozione del mandato di arresto."

06;15

106

Art.16

L'art.55 del Codice di Procedura Penale è sostituito dal seguente:

"Art.55

Il mandato di comparizione può essere emesso contro quegli imputati non soggetti a misure di coercizione personale.

In tutti i casi in cui si fa luogo al mandato di comparizione, il prevenuto, dopo l'interrogatorio, viene rilasciato ma ha l'obbligo di ripresentarsi ogni qualvolta venga chiamato."

06;15

106

Art.17

L'art.56 del Codice di Procedura Penale e la modifica ad esso apportata dall'art.19 della Legge 11 dicembre 1974 n.86 sono sostituiti dal seguente:

"Art.56

Avverso i provvedimenti in materia di misure di coercizione personale o patrimoniale ovvero di sequestri o della loro convalida il prevenuto e il Procuratore del Fisco possono proporre reclamo al Giudice delle Appellazioni Penali entro dieci giorni dalla loro notificazione od esecuzione.

Avverso i provvedimenti in materia di misure di coercizione patrimoniale ovvero di sequestri o della loro convalida, anche le parti civili possono proporre reclamo."

06;15

106

Art.18

All'art.78 del Codice di Procedura Penale è aggiunto in fine il seguente comma:

"In caso di necessità e urgenza, gli appartenenti alle forze di polizia possono procedere al sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti, trasmettendo entro quarantotto ore il relativo verbale al Commissario della Legge, che, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida entro le successive novantasei ore, a pena di decadenza della misura."

06;15

106

Art.19

L'art.200 del Codice di Procedura Penale e la modifica ad esso apportata dall'art.19 della Legge 11 dicembre 1974 n.86 sono abrogati.

06;15

106

Art.20

Il n.5 dell'art.205 bis del Codice di Procedura Penale è sostituito dal seguente:

"5) esprime pareri al Giudice dell'Esecuzione per l'ammissione alla semilibertà, all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare."

06;15

106

Art.21

L'art.229 del Codice di Procedura Penale è sostituito dal seguente:

"Art.229

Si intende sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza dell'art.17 nonché delle disposizioni concernenti:

- a) la costituzione del Giudice;
- b) la partecipazione del Procuratore del Fisco agli atti del procedimento quando sia prevista e agli altri atti ai quali è consentita la presenza del difensore;
- c) l'intervento e la difesa delle parti private.

La nullità di un atto si estende agli atti che da esso dipendono e deve essere eccepita dal Procuratore del Fisco o dalle parti private o rilevata d'ufficio dal Giudice, prima che sia concluso il grado del giudizio in cui si è verificata.

La nullità non può essere eccepita da chi non vi ha interesse o ha concorso a darvi causa ed è sanata se l'atto ha raggiunto il suo scopo o se gli interessati vi hanno prestato acquiescenza.".

06;15

106

Art.22

Gli artt. 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 20 sono applicabili ai processi in corso, mentre gli artt.1, 2, 3, 6, 7, 18 e 21 sono applicabili ai fatti commessi posteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

06;15

106

Art.23

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 7 febbraio 1994/1693 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Luigi Berti - Paride Andreoli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio L. Volpinari